



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 15430 / 2007 – Area II
M_ITPR_CRUTG

li, 4 ottobre 2007

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

≡ LORO SEDI ≡

**AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI**

≡ CREMONA ≡

≡ CREMA ≡

OGGETTO: Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale".

Si rappresenta che nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n. 205 del 4 settembre 2007 è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale".

Tale intervento normativo è volto a completare, livellandola, la disciplina già dettata dagli artt. 5 e 6 del Decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, in ordine ai requisiti per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta nonché ai conseguenti adempimenti degli uffici elettorali per l'iscrizione degli aventi diritto di voto nelle liste elettorali dei Comuni della stessa Regione e nelle liste elettorali aggiunte degli altri Comuni della Repubblica.

Quanto sopra, in perdurante attuazione dell'art. 16 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il quale al comma 2 prevede, come noto, che "per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno".

La nuova disciplina ricalca, in buona parte, le disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, (già

Tel. 0372 488 427 – 0372 488 489
Fax 0372 488 442
Corso Vittorio Emanuele, 17 – 26100 CREMONA
Orari apertura : lunedì-venerdì 9-12 ; mercoledì 9-16:30

Dirigente Area II
Dr.ssa E. Giordano – Vice Prefetto Vicario
Referente per la pratica
Geom. Amedeo Girardotti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

approvate con Decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309, di modifica del DPR 1° febbraio 1973, n. 50) disciplinando, tra l'altro, la fattispecie relativa agli elettori che, avendo già maturato i requisiti di residenza in Valle d'Aosta, hanno successivamente trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento o di quella di Bolzano senza tuttavia avervi acquisito il diritto elettorale attivo per i rispettivi consigli provinciali e hanno poi trasferito nuovamente la propria residenza in Valle d'Aosta.

Viene inoltre riconosciuto normativamente lo status di elettore del Consiglio regionale ai cittadini già cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, che si rendano nuovamente reperibili, purché alla data di cancellazione fossero in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo.

Venendo ad una sintetica disamina dell'articolato, si fa presente quanto segue:

Art. 1 - Tale articolo, che sostituisce l'art. 5 del D.Lgs. n. 320/94, individua in maniera analitica ed esaustiva i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, da parte dei cittadini già in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Particolare rilevanza ha la previsione innovativa secondo cui il requisito dell'ininterrotta residenza di un anno nella regione Valle d'Aosta debba essere posseduto alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

I requisiti alternativamente stabiliti al comma 1, per il godimento dell'elettorato attivo, sono i seguenti :

- carattere di attualità (alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) della residenza annuale ininterrotta in Valle d'Aosta (comma 1, prima parte);
- attuale residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto per le elezioni provinciali, avendovi trasferito la residenza da un Comune della regione Valle d'Aosta, ove sia già stato maturato il diritto di voto (comma 1, lett. a);
- attuale residenza in Valle d'Aosta, dopo avervi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano (senza aver ivi acquisito il diritto di voto per le elezioni provinciali) e avendo - prima del trasferimento - maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della regione (comma 1, lett. b), configurandosi



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

in tale fattispecie il riconoscimento, ai fini elettorali, di un possesso "storico" dell'anno di residenza in Valle d'Aosta;

- attuale residenza all'estero di cittadini che, alla data d'emigrazione, avevano maturato il diritto elettorale attivo nei sensi definiti ai punti precedenti (comma 1, lett. c), in relazione all'art. 6 ter).

Innovativa per la regione Valle d'Aosta è anche la previsione di cui al comma 2 di tale articolo che - in base ad un meccanismo analogo a quello utilizzato per gli italiani iscritti in A.I.R.E. riconosce ai cittadini già cancellati dall'anagrafe per accertata irreperibilità, successivamente resisi reperibili, il diritto di elettorato attivo che fosse già maturato prima della suddetta cancellazione anagrafica.

Art. 2 - Tale articolo sostituisce l'art.6 D.Lgs n. 320/94 e regola gli adempimenti dell'ufficiale elettorale di ogni comune della Valle d'Aosta in ordine alla compilazione - entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali - dell'elenco dei cittadini che, pur compresi nelle liste elettorali, non abbiano maturato il periodo di residenza di cui all'art. 5, rinviando alle disposizioni dell'art. 33, commi secondo, terzo e quarto, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, per quanto riguarda la successiva fase procedurale.

Pertanto il suddetto elenco sarà compilato in triplice copia per l'inoltro, da parte del Sindaco, alla Commissione Elettorale Circondariale, che depennerà i nominativi dalle liste sezionali nonché per la relativa pubblicazione all'albo pretorio del Comune e per il deposito nella segreteria dello stesso.

Per gli altri aspetti - ivi compresa la necessaria trasmissione di copia del provvedimento al Sindaco del Comune in cui l'elettore ha diritto di votare - si richiamano le istruzioni diramate per il Trentino Alto Adige con circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986, contenuta nella pubblicazione sull'elettorato attivo n. 3, paragrafo 36.

Art. 3 - Tale articolo inserisce, dopo l'articolo 6, due nuovi articoli: " art. 6-bis" e "art 6-ter" .

L'art. 6-bis disciplina le procedure per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali aggiunte dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Analogamente a quanto già previsto, tali cittadini saranno iscritti, sino alla maturazione del suddetto periodo di residenza, nelle liste aggiunte dei Comuni di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

provenienza, ove potranno esercitare il diritto di voto per l'elezione dei relativi Consigli regionali o provinciali.

In materia, devono richiamarsi le istruzioni già appositamente diramate per le medesime liste elettorali aggiunte con circolare n. 157/94 dell'8 giugno 1994 - trasmessa con circolare prefettizia n. 547 del 14 giugno 1994 - paragrafi n. 4, 5, 6 e 7.

Per quanto concerne in particolare l'adempimento previsto dal comma 3, secondo periodo, dell'articolo in esame, in occasione di ogni revisione semestrale i Sindaci dei Comuni della regione Valle d'Aosta dovranno, nei termini ivi prescritti, comunicare ai Comuni di ultima residenza i nominativi dei cittadini iscritti in sede di revisione semestrale nelle liste elettorali ma, al momento, privi del prescritto requisito residenziale, ai fini dell'iscrizione anche nelle liste elettorali aggiunte dei Comuni di ultima residenza.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere rivolta dai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta in ordine agli adempimenti previsti dal comma 6 dell'articolo in esame nelle comunicazioni di variazioni di residenza nell'ambito del territorio regionale affinché le comunicazioni stesse vengano, nel termine ivi prescritto, effettuate ai Sindaci dei Comuni di precedente residenza ai fini dell'aggiornamento delle liste elettorali aggiunte.

L'art. 6-ter regola le posizioni di coloro che, già residenti nella regione Valle d'Aosta, trasferiscano la residenza all'estero. Per tali elettori viene sancito normativamente il principio che gli stessi potranno esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta qualora alla data dell'emigrazione fossero già in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo in tale regione, chiarendo, peraltro, che a tali fini essi potranno esercitare il loro diritto nel Comune d'iscrizione all'A.I.R.E.

I cittadini emigrati all'estero che, per converso, alla data di emigrazione non avevano ancora maturato il prescritto periodo di residenza e, pertanto, risultavano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'art. 6-bis, resteranno iscritti in tali liste e, all'atto dell'eventuale rimpatrio, il periodo residenziale già svolto verrà computato ai fini della maturazione del loro diritto di voto per le elezioni regionali in Valle d'Aosta.

IL PREFETTO
F.TO (BADALAMENTI)

gc/AG/CB